

Determinazione 15 maggio 2020 n. 8/2020

MODALITÀ E TEMPISTICHE PER LA TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI PER L'AGGIORNAMENTO ANNUALE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI TRASMISSIONE PER IL PERIODO DI REGOLAZIONE 2020 – 2023

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA E UNBUNDLING DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Il 15 maggio 2020

VISTI:

- la Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- il Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sul mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 15 ottobre 2010;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 351/07, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 351/07);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11;
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM ed il relativo Allegato A (di seguito: TIWACC), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL);

Sede legale
Milano
Corso di Porta Vittoria, 27 - 20122
tel. (+39) 02 65565.200
fax (+39) 02 65565.266

Ufficio Milano
Piazza Cavour, 5 - 20121
tel. (+39) 02 65565.1
fax (+39) 02 65565.266

info@arera.it
www.arera.it

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL (di seguito: deliberazione 568/2019/R/EEL) ed in particolare i relativi Allegato A (di seguito: TIT) e Allegato B (di seguito: TIME).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 654/2015/R/EEL, l’Autorità ha definito i criteri di regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2016 – 2023, approvando la regolazione vigente per il primo semiperiodo quadriennale 2016 – 2019 (NPR1) e prevedendo un aggiornamento infra-periodo per il secondo semiperiodo 2020 – 2023 (NPR2);
- con deliberazione 568/2019/R/EEL, l’Autorità ha aggiornato i criteri di regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il semiperiodo di regolazione 2020 – 2023, ed ha approvato in particolare il TIT, recante la regolazione dei corrispettivi per la remunerazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2023 (di seguito: NPR2);
- con la deliberazione 351/07, l’Autorità ha definito criteri di remunerazione delle dell’attività di dispacciamento dell’energia elettrica e meccanismi di premi e penalità ad incentivazione della società Terna S.p.A., responsabile dell’attività di dispacciamento.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 4 del TIT disciplina gli obblighi informativi in capo agli esercenti i servizi di trasmissione e distribuzione, prevedendo che, ai fini dell’aggiornamento tariffario annuale per l’anno $t+1$, in ciascun anno t del NPR2, a partire dall’anno 2020, ciascun esercente comunichi all’Autorità i dati patrimoniali, fisici ed economici secondo quanto stabilito con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e *Unbundling* dell’Autorità; e che la mancata ottemperanza ai suddetti obblighi comporti la non inclusione dei nuovi investimenti al fine dell’aggiornamento tariffario annuale per l’anno $t+1$ e per gli anni successivi, fino ad ottemperanza delle richiamate disposizioni, senza conguaglio;
- con particolare riferimento al servizio di trasmissione, il comma 4.4 del TIT prevede che i proprietari della rete di trasmissione nazionale (di seguito: *RTN*) diversi dal gestore del sistema di trasmissione (di seguito: proprietari terzi) forniscano a quest’ultimo, entro il 30 settembre di ciascun anno del NPR2, secondo modalità definite con determinazione del Direttore Infrastrutture, Energia e *Unbundling* dell’Autorità, i dati e le informazioni necessarie al fine di ottemperare agli obblighi di cui all’articolo 4 del TIT; e che, pertanto, il gestore del sistema di trasmissione ottemperi agli obblighi di cui all’articolo 4 del TIT con riferimento all’intero perimetro della *RTN*;
- l’articolo 5 del TIT prevede che l’Autorità definisca e pubblichi, entro il 15 dicembre di ciascun anno, i corrispettivi tariffari relativi al servizio di distribuzione e trasmissione dell’energia elettrica;

- l'articolo 17 del TIT disciplina le modalità di aggiornamento delle componenti tariffarie relative al servizio di trasmissione;
- ai sensi dell'articolo 17 del TIT, ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe di trasmissione per l'anno $t+1$ sono necessari i seguenti elementi informativi:
 - a) il valore a consuntivo del costo storico degli incrementi patrimoniali relativi agli investimenti entrati in esercizio nel corso dell'anno $t-1$, come risultanti dai bilanci certificati e dai conti annuali separati, ripartiti secondo le categorie di cespiti di cui alla tabella 6 del TIT;
 - b) il valore di preconsuntivo del costo storico degli incrementi patrimoniali relativi agli investimenti che si prevede entrino in esercizio nel corso dell'anno t ;
 - c) le alienazioni e le dismissioni effettuate a qualsiasi titolo nel corso dell'anno $t-1$, con indicazione dell'anno di entrata in esercizio del cespiti dismesso e del dettaglio per specifica tipologia di investimento di appartenenza;
 - d) il valore del costo storico dei contributi in conto capitale a qualsiasi titolo percepiti, relativo all'anno $t-1$;
 - e) il valore di preconsuntivo del costo storico dei contributi in conto capitale a qualsiasi titolo percepiti, relativo all'anno t ;
 - f) con riferimento ai costi operativi incomprimibili, come definiti al comma 1.1 del TIT:
 - i. il valore di consuntivo dei costi incomprimibili effettivamente sostenuti nell'anno $t-1$;
 - ii. la stima dei costi incomprimibili per l'anno $t+1$;
 - g) con riferimento agli oneri derivanti dal meccanismo di compensazione dei costi correlati ai transiti di energia elettrica dovuti agli scambi transfrontalieri (c.d. meccanismo di *Inter-TSO compensation*) applicando:
 - i. il valore di consuntivo degli oneri afferenti al meccanismo di *Inter-TSO compensation* effettivamente sostenuti nell'anno $t-1$;
 - ii. le necessità di gettito per la copertura degli oneri afferenti al meccanismo di *Inter-TSO compensation* per l'anno $t+1$;
 - h) il valore dei ricavi netti derivanti dall'utilizzo dell'infrastruttura elettrica per finalità ulteriori rispetto al servizio elettrico consuntivati nell'anno $t-1$, oggetto di simmetrica ripartizione tra gestore del sistema di trasmissione e clienti finali;
- l'articolo 17 del TIT disciplina inoltre le modalità di aggiornamento delle componenti di cui all'articolo 20 del TIT per la determinazione della componente fissa del canone annuale a remunerazione dei proprietari di reti di trasmissione diversi dal gestore del sistema di trasmissione, quali:
 - a) la componente CTR^{PdD} ;
 - b) la componente $CTR^{Premium}$;
 - c) la componente CTR^{MIS} ;
 - d) la componente CTR^{ITC} ;
- ai fini dell'aggiornamento annuale dei corrispettivi tariffari unitari relativi al servizio di trasmissione di cui all'articolo 14 (componenti CTR_P e CTR_E) sono inoltre necessari i seguenti elementi informativi:
 - a) la potenza di interconnessione tra RTN e reti di distribuzione prelevata dall'impresa di distribuzione dalla RTN , intesa come media dei valori massimi delle potenze prelevate dalle imprese distributrici dai punti di interconnessione

- con la *RTN* in ciascuno degli ultimi 12 mesi disponibili, determinate a livello aggregato di cabina primaria e considerando esclusivamente l'energia netta prelevata dalla *RTN* (di seguito: potenza di interconnessione CTR_P);
- b) la somma dell'energia elettrica netta prelevata dalle imprese distributrici dalla *RTN* e dell'energia elettrica immessa nella rete delle imprese distributrici nei punti di interconnessione virtuale alla *RTN*, aumentata del fattore percentuale di cui alla tabella 4 del *TIS* per tenere conto delle perdite di energia elettrica nei punti di interconnessione tra reti (di seguito: energia CTR_E);
- i criteri di aggiornamento di cui all'articolo 17 del TIT, ai sensi di quanto previsto dal comma 3.2 della deliberazione 351/07, sono applicati anche ai fini dell'aggiornamento della componente *DIS* di cui all'articolo 46 della deliberazione 111/06 per la copertura dei costi sostenuti da Terna S.p.A. per lo svolgimento delle attività di dispacciamento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai sensi del comma 3.4 della deliberazione 654/2015/R/EEL, l'Autorità previsto di riconoscere la remunerazione delle immobilizzazioni in corso iscritte a bilancio al 31 dicembre 2015, fino all'entrata in esercizio dei relativi cespiti, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019 e delle immobilizzazioni in corso relative ai nuovi investimenti che continueranno a beneficiare della maggiore remunerazione nel corso del NPR1 (c.d. investimenti I-NPR1 e O-NPR1); la medesima deliberazione 654/2015/R/EEL ha inoltre previsto la possibilità di considerare, per le immobilizzazioni non remunerate in corso d'opera, gli eventuali interessi passivi in corso d'opera (*IPCO*) ad integrazione dei relativi incrementi patrimoniale;
- ai sensi del comma 18.4 del TIT, le immobilizzazioni in corso realizzate a partire dall'1 gennaio 2016 e non ancora entrate in esercizio al 31 dicembre dell'anno precedente all'anno di applicazione della tariffa (anno t) sono remunerate per periodo massimo di quattro anni mediante l'applicazione di tassi di remunerazione differenziati come segue:
 - a) per i primi due anni in cui l'immobilizzazione è in corso d'opera, applicando un tasso di remunerazione pari al *wacc* rideterminato assumendo un rapporto tra capitale di terzi e capitale proprio pari a 4;
 - b) per i successivi due anni in cui l'immobilizzazione è in corso d'opera, applicando un tasso pari a parametro Kd_p^{real} di cui al comma 3.3 del TIWACC;
 - c) per gli anni successivi al quarto, applicando un tasso di remunerazione pari a zero;
- ai sensi del comma 18.4 del TIT, per gli anni successivi al quarto è consentito considerare *IPCO* ad integrazione del valore degli incrementi patrimoniali riconosciuti, nei limiti di quanto effettivamente capitalizzato dall'impresa e comunque non oltre quanto ottenibile applicando un tasso di remunerazione pari al *wacc* rideterminato assumendo un rapporto tra capitale di terzi e capitale proprio pari a 4;
- ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe di trasmissione per l'anno $t+1$ sono pertanto necessari i seguenti elementi informativi:

- a) il valore della spesa per investimento sostenuta a decorrere dall'1 gennaio 2016 e fino all'anno t (valori di preconsuntivo con riferimento all'ultimo anno t), suddivisa per anno;
- b) il valore degli incrementi patrimoniali entrati in esercizio in ciascun anno a decorrere dal 2016, con separata evidenza di quelli riconducibili agli investimenti sostenuti a decorrere dall'1 gennaio 2016 di cui alla precedente lettera a) e di quelli sostenuti precedentemente;
- c) il valore delle immobilizzazioni in corso riconducibile agli investimenti effettuati a decorrere dall'1 gennaio 2016 e non ancora entrati in esercizio al 31 dicembre dell'anno t (valori di preconsuntivo con riferimento all'ultimo anno t), suddiviso per anno di spesa, determinato come differenza tra la spesa per investimento sostenuta a decorrere dall'1 gennaio 2016, di cui alla precedente lettera a), e gli incrementi patrimoniali entrati in esercizio in ciascun anno a decorrere dal 2016 riconducibili agli investimenti sostenuti a decorrere dall'1 gennaio 2016, di cui alla precedente lettera b);
- d) il valore degli eventuali IPCO maturati, con riferimento a ciascuna tipologia di cespiti di cui alla tabella 6 del TIT, negli anni successivi a quelli in cui le relative immobilizzazioni in corso sono state oggetto di riconoscimento tariffario (primi quattro anni di spesa).

RITENUTO NECESSARIO:

- determinare modalità e tempistiche per la comunicazione delle informazioni necessarie all'aggiornamento, ai sensi dell'articolo 17 del TIT, delle componenti tariffarie relative al servizio di trasmissione, prevedendo in particolare che:
 - a) il gestore del sistema di trasmissione trasmetta all'Autorità, utilizzando la modulistica predisposta dalla Direzione Infrastrutture, Energia e *Unbundling*, le informazioni necessarie all'aggiornamento tariffario con riferimento all'intero perimetro della *RTN*, nonché una proposta di ricavo riconosciuto a copertura dei costi del servizio di trasmissione per l'anno $t+1$ (di seguito: proposta tariffaria), non oltre il 31 ottobre dell'anno t ;
 - b) gli Uffici della Direzione Infrastrutture, Energia e *Unbundling* rendano disponibile a Terna S.p.A. la modulistica per la presentazione della proposta tariffaria di norma non oltre il 15 settembre dell'anno t ;
 - c) i proprietari terzi, che ai sensi del comma 4.4 del TIT trasmettono al gestore del sistema di trasmissione le informazioni e la documentazione necessarie ai fini dell'aggiornamento tariffario entro il termine del 30 settembre di ciascun anno t , abbiano a disposizione di norma non meno di 30 (trenta) giorni ai fini della trasmissione al gestore del sistema di trasmissione delle informazioni necessarie per gli aggiornamenti tariffari;
 - d) il gestore del sistema di trasmissione, entro il 31 luglio dell'anno t , metta a disposizione dei proprietari terzi la modulistica per la raccolta dei dati necessari ai fini dell'aggiornamento tariffario per l'anno $t+1$, anche mediante pubblicazione sul proprio sito *internet*, dando opportuna informazione sulle modalità operative di raccolta;

- prevedere l'inclusione nella modulistica trasmessa al gestore del sistema di trasmissione dei parametri necessari ai fini dell'aggiornamento tariffario annuale, quali:
 - a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat, di cui al comma 17.1, lettera a), del *TIT*;
 - b) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat, di cui ai commi 17.5, lettera a) e 17.7, lettera a), del *TIT*;
 - c) il tasso di remunerazione del capitale investito netto per il servizio di trasmissione di cui al comma 18.2 del *TIT* e, ai fini dell'aggiornamento della componente *CTR^{MIS}*, il tasso di remunerazione del capitale investito netto per il servizio di misura di cui al comma 39.2 del *TIME*;
- applicare le modalità e le tempistiche di cui alla presente determinazione anche ai fini dell'aggiornamento della componente tariffaria *DIS* a copertura dei costi sostenuti da Terna S.p.A. per lo svolgimento delle attività di dispacciamento

DETERMINA

1. di prevedere che la trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie per l'aggiornamento delle componenti tariffarie relative al servizio di trasmissione per l'anno $t+1$, unitamente ad una proposta di ricavo riconosciuto a copertura dei costi del servizio di trasmissione per l'anno $t+1$, avvenga utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dalla Direzione Infrastrutture, Energia e *Unbundling*;
2. di stabilire che il gestore del sistema di trasmissione presenti la proposta tariffaria di cui al precedente punto 1 relativa all'anno $t+1$ non oltre il 31 ottobre dell'anno t ;
3. di prevedere che la proposta tariffaria di cui al precedente punto 1 contenga i seguenti dati e informazioni:
 - a) il valore a consuntivo del costo storico degli incrementi patrimoniali relativi agli investimenti entrati in esercizio nel corso dell'anno $t-1$, come risultanti dai bilanci certificati e dai conti annuali separati, ripartiti secondo le categorie di cespiti di cui alla tabella 6 del *TIT*;
 - b) il valore di preconsuntivo del costo storico degli incrementi patrimoniali relativi agli investimenti che si prevede entrino in esercizio nel corso dell'anno t ;
 - c) le alienazioni e le dismissioni effettuate a qualsiasi titolo nel corso dell'anno $t-1$, con indicazione dell'anno di entrata in esercizio del cespite dismesso e del dettaglio per specifica tipologia di investimento di appartenenza;
 - d) le acquisizioni effettuate nel corso dell'anno $t-1$ e dell'anno t , con dettaglio dei valori patrimoniali relativi ai cespiti acquisiti;
 - e) il valore del costo storico dei contributi in conto capitale a qualsiasi titolo percepiti, relativo all'anno $t-1$;

- f) il valore di preconsuntivo del costo storico dei contributi in conto capitale a qualsiasi titolo percepiti, relativo all'anno t ;
- g) con riferimento ai costi operativi incomprimibili, come definiti al comma 1.1 del TIT:
 - i. il valore di consuntivo dei costi incomprimibili effettivamente sostenuti nell'anno $t-1$;
 - ii. la stima dei costi incomprimibili per l'anno $t+1$;
- h) con riferimento agli oneri derivanti dal meccanismo di compensazione dei costi correlati ai transiti di energia elettrica dovuti agli scambi transfrontalieri (c.d. meccanismo di *Inter-TSO compensation*) applicando:
 - i. il valore di consuntivo degli oneri afferenti al meccanismo di *Inter-TSO compensation* effettivamente sostenuti nell'anno $t-1$;
 - ii. le necessità di gettito per la copertura degli oneri afferenti al meccanismo di *Inter-TSO compensation* per l'anno $t+1$;
- i) il valore dei ricavi netti derivanti dall'utilizzo dell'infrastruttura elettrica per finalità ulteriori rispetto al servizio elettrico consuntivati nell'anno $t-1$, oggetto di simmetrica ripartizione tra gestore del sistema di trasmissione e clienti finali;
- j) ai fini della remunerazione delle immobilizzazioni in corso d'opera:
 - i. il valore della spesa per investimento sostenuta a decorrere dall'1 gennaio 2016 e fino all'anno t (valori di preconsuntivo con riferimento all'ultimo anno t), suddivisa per anno;
 - ii. il valore degli incrementi patrimoniali entrati in esercizio in ciascun anno a decorrere dal 2016, con separata evidenza di quelli riconducibili agli investimenti sostenuti a decorrere dall'1 gennaio 2016 di cui al precedente punto i. e di quelli sostenuti precedentemente;
 - iii. il valore delle immobilizzazioni in corso riconducibile agli investimenti effettuati a decorrere dall'1 gennaio 2016 e non ancora entrati in esercizio al 31 dicembre dell'anno t (valori di preconsuntivo con riferimento all'ultimo anno t), suddiviso per anno di spesa, determinato come differenza tra la spesa per investimento sostenuta a decorrere dall'1 gennaio 2016, di cui al precedente punto i., e gli incrementi patrimoniali entrati in esercizio in ciascun anno a decorrere dal 2016 riconducibili agli investimenti sostenuti a decorrere dall'1 gennaio 2016, di cui al precedente punto ii.;
 - iv. il valore degli eventuali IPCO maturati, con riferimento a ciascuna tipologia di cespiti di cui alla tabella 6 del TIT, negli anni successivi a quelli in cui le relative immobilizzazioni in corso sono state oggetto di riconoscimento tariffario (primi quattro anni di spesa).
- k) la potenza di interconnessione tra RTN e reti di distribuzione prelevata dall'impresa di distribuzione dalla RTN, rilevante ai fini della determinazione della componente CTR_P ;
- l) la somma dell'energia elettrica netta prelevata dalle imprese distributrici dalla RTN e dell'energia elettrica immessa nella rete delle imprese distributrici nei

- punti di interconnessione virtuale alla RTN, rilevante ai fini della determinazione della componente CTR_E ;
- m) i dati e le informazioni necessari ai fini dell'aggiornamento delle componenti CTR^{PaD} , $CTR^{Premium}$, CTR^{MIS} e CTR^{ITC} di cui all'articolo 20 del TIT, come richiesti nell'ambito della modulistica di cui al successivo punto 4;
 - n) la Dichiarazione di conformità allegata alla presente deliberazione debitamente compilata, pena l'esclusione delle informazioni trasmesse ai fini dell'aggiornamento tariffario, incluse le dichiarazioni di conformità di cui al punto 6 sottoscritte dei proprietari terzi;
 - o) una relazione esplicativa dei principali elementi contenuti nella proposta tariffaria;
4. di prevedere che gli Uffici della Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling trasmettano a Terna S.p.A. la modulistica per la presentazione della proposta tariffaria di norma non oltre il 15 settembre dell'anno t ; e che in tale modulistica siano inclusi:
 - a) il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;
 - b) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat;
 - c) il tasso di remunerazione del capitale investito netto di cui al comma 18.2 del TIT e, ai fini dell'aggiornamento della componente CTR^{MIS} , il tasso di remunerazione del capitale investito netto per il servizio di misura di cui al comma 39.2 del TIME;
 5. di prevedere che Terna S.p.A., entro il 31 luglio dell'anno t , definisca le modalità per la raccolta dei dati dei proprietari terzi necessari ai fini dell'aggiornamento delle componenti tariffarie per l'anno $t+1$, anche mediante pubblicazione sul proprio sito *internet*;
 6. di prevedere che i proprietari terzi trasmettano a Terna S.p.A., entro il termine di cui al comma 4.4 del TIT, i dati e le informazioni di cui al precedente punto 3, lettere a), b), c), d), f), j), n) e o) necessari ai fini dell'aggiornamento tariffario;
 7. di prevedere che il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente determinazione comporti, ai sensi del comma 4.3 del TIT, la non inclusione dei nuovi investimenti ai fini dell'aggiornamento tariffario annuale per l'anno $t+1$ e per gli anni successivi, fino ad ottemperanza delle richiamate disposizioni, senza conguaglio;
 8. di prevedere che le tempistiche e le modalità disciplinate con la presente determinazione siano applicate anche ai fini dell'aggiornamento della componente tariffaria DIS a copertura dei costi sostenuti da Terna S.p.A. per lo svolgimento delle attività di dispacciamento;
 9. di trasmettere la presente determinazione alla società Terna S.p.A.;
 10. di pubblicare la presente determinazione sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 15 maggio 2020

Il Direttore
Andrea Oglietti